



*Ministero della Salute*

Direzione generale della sanità animale  
e dei farmaci veterinari  
Ufficio 4

Procedure operative  
per la registrazione  
dei trattamenti di medicinali veterinari  
somministrati agli •  
*equini*  
destinati alla  
produzione di alimenti



## SOMMARIO

Normativa di riferimento .....	2
Inquadramento generale - Ruoli e responsabilità degli operatori e dei proprietari alla luce del nuovo contesto normativo .....	2
Ruoli e responsabilità del medico veterinario .....	4
Approvvigionamento e impiego di medicinali veterinari .....	5
Autorizzazione alla tenuta delle scorte .....	5
Rimanenze.....	5
<i>Status</i> di un equino come destinato alla produzione di alimenti o escluso da tale produzione .....	6
Casistiche .....	6
Schema esemplificativo .....	6

## Normativa di riferimento

Ai fini del presente documento, la normativa di riferimento è costituita da:

- Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6;
- Regolamento (UE) 2019/6 Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
- Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché' abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”;
- Decreto del Ministro della salute 30 settembre 2021 “Gestione e funzionamento dell’anagrafe degli equini”;
- Decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativo Decreto ministeriale recante Manuale operativo -di prossima emanazione;
- Decreto del Ministro della salute 31 maggio 2022 “Registrazioni in formato elettronico dei trattamenti degli animali destinati alla produzione di alimenti”.

## Inquadramento generale - Ruoli e responsabilità degli operatori e dei proprietari alla luce del nuovo contesto normativo

In Italia, il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 ha consentito il completamento del sistema informatico di tracciabilità dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi, avviato con il decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019. A far data, infatti, dal 28 gennaio 2022, le registrazioni dei trattamenti eseguiti su animali da produzione di alimenti avvengono esclusivamente in formato elettronico.

Al fine di individuare i destinatari degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di registrazioni dei trattamenti eseguiti su animali da produzione di alimenti e in particolare per quanto concerne gli equini si precisa che da un lato la normativa in materia di medicinali veterinari fa riferimento ai proprietari ed ai detentori; infatti l'articolo 108 del regolamento (UE) 2019/6 obbliga i **proprietari o, qualora gli animali non siano tenuti dai proprietari, i detentori di animali destinati alla produzione di alimenti** a conservare registrazioni sui medicinali che utilizzano e, se applicabile, una copia della prescrizione veterinaria.

Diversamente la normativa in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429, all'art. 4 punto 24), fa riferimento piuttosto alla figura dell'**operatore** definita come **qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali [...], anche per un periodo limitato, eccetto i veterinari**.

E ancora, nel settore specifico, l'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/963 stabilisce che per la gestione del sistema I&R **l'operatore di un equino, che non sia il proprietario o uno dei proprietari dell'animale, agisce per conto e con l'accordo del proprietario o di un rappresentante dei proprietari dell'equino**.

Lo stesso regolamento alla Parte 3, articoli 38 – 44, prevede responsabilità dell'operatore nell'accettazione di trattamenti che determinano il passaggio dell'equino allo status non destinato alla produzione di alimenti e nelle successive azioni.

Va da sé, che in coerenza con le norme in materia di sanità animale e di identificazione e registrazione, siffatte regole debbano trovare applicazione anche nel settore dei medicinali veterinari.

**La figura dell'operatore, infatti, secondo quanto sopra descritto coincide con la figura del detentore, di cui al regolamento (UE) 2019/6. Pertanto, l'operatore di uno stabilimento - che non sia il proprietario o uno dei proprietari - ha responsabilità sulle registrazioni dei trattamenti, fatti salvi differenti accordi scritti intercorsi tra le parti.**

L'operatore registra nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza le informazioni relative a *data di inizio e di fine del trattamento entro le 48 ore dall'inizio e della fine del trattamento*<sup>1</sup> ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e s.m.i.

Egli può farsi assistere nelle attività di inserimento delle registrazioni dei trattamenti da:

- a) medici veterinari di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro della Salute del 7 dicembre 2017;
- b) medici veterinari responsabili della custodia e dell'utilizzazione delle scorte ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, diversi da quelli previsti dalla lettera a);
- c) medici veterinari che hanno emesso la prescrizione medico-veterinaria.

Inoltre per quanto riguarda gli equini è bene specificare che le norme specifiche riguardanti l'identificazione e la registrazione degli equini [regolamento (UE) 2021/963 – art. 2, punto 10); DM 30 settembre 2021, art. 2, comma 1, lettera d) e articolo 12] stabiliscono che un equino è considerato destinato alla produzione di alimenti a meno che l'espressa dichiarazione contraria risulti irreversibilmente in BDN e nel documento unico di identificazione a vita. Ne conviene che, in assenza di questa dichiarazione, un equino è a tutti gli effetti un animale da produzione di alimenti detenuto in uno stabilimento, laddove per stabilimento si intende *i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso di allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo dove sono detenuti animali, su base temporanea o permanente* [art. 4, punto 27, del regolamento (UE) 2016/429]. Anche i maneggi, le scuderie, i centri ippici e gli ippodromi sono considerati *stabilimenti - di ricovero collettivo, vale a dire stabilimenti finalizzati al raggruppamento e ricovero di equini appartenenti a diversi proprietari*.

Si precisa altresì che il 21 giugno 2022 è terminato il periodo di consolidamento del nuovo sistema di Identificazione e Registrazione (I&R) degli equini, definito dal manuale operativo (capitolo 5) di cui all'allegato A del DM 30 settembre 2021.

A partire da tale data, dunque, tutte le informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale hanno assunto carattere di ufficialità.

Su tali informazioni, e in conformità ai dettami della normativa europea in materia di sanità animale e di medicinali veterinari, sono predisposte le presenti indicazioni operative, utili per operatore, medico veterinario libero professionista e medico veterinario ufficiale nelle attività collegate alla gestione del medicinale veterinario.

Per tutte le informazioni relative alle anagrafi, credenziali e regole per la registrazione dei trattamenti eseguiti su equini destinati alla produzione di alimenti si faccia riferimento al Manuale Operativo (versione 2.0 dell'aprile 2019) e al suo Addendum, disponibili sul sito [www.ricettaveterinariaelettronica.it](http://www.ricettaveterinariaelettronica.it).

---

<sup>1</sup> Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e successive modificazioni

Con il consolidamento delle informazioni in BDN, infatti, un equino destinato alla produzione di alimenti soggiace alle stesse regole stabilite per un animale da produzione di alimenti

### Ruoli e responsabilità del medico veterinario

Il medico veterinario, a seguito di un esame clinico o qualsiasi altra valutazione dello stato di salute dell'animale, redige:

- a) una ricetta elettronica veterinaria;
- b) un'indicazione terapeutica per medicinali veterinari costituenti scorta (attività zootecnica);
- c) un'indicazione terapeutica per medicinali veterinari costituenti scorta (struttura/stabilimento).

**La ricetta/indicazione terapeutica deve essere intestata allo stabilimento. In tal modo è possibile richiamare tutti gli animali presenti nel registro di stalla e selezionare così:**

- **codice di identificazione dell'animale.**

**Inoltre, è possibile – partendo dal codice fiscale del proprietario – richiamare tutti gli equini afferenti alla persona fisica o giuridica che ne ha proprietà.**

Qualora in uno stabilimento sono detenuti equini appartenenti a diversi proprietari, il medico veterinario redige una REV differente per ciascun proprietario.

**Si rammenta che le movimentazioni devono essere inserite in BDN entro sette giorni e che questi rappresentano tempi massimi.** Tale regola è ancora più ovvia nel caso di equini destinati alla produzione di alimenti. Qualora, infatti, un equino necessita di cure in uno stabilimento diverso da quello di partenza, le operazioni di registrazione dei movimenti di uscita/ingresso in BDN devono essere svolte con la massima sollecitudine, al fine di consentire l'individuazione dell'esatto responsabile della registrazione del trattamento (operatore) e la conseguente registrazione del trattamento nei tempi definiti dalla norma cogente (48 ore dall'inizio e dalla fine del trattamento).

**In ogni caso, l'operatore dello stabilimento in cui è registrato l'animale è raggiunto da una notifica all'atto dell'emissione di una ricetta elettronica veterinaria.**

**Si precisa che il proprietario dell'animale risulta comunque obbligato in solido nel caso di mancato rispetto da parte dell'operatore delle disposizioni cogenti in termini di registrazione dei trattamenti, fatti salvi accordi scritti intercorsi tra le parti.**

Nei soli casi eccezionali di cui all'art 14, comma 2 del DM 30 settembre 2021, per cui si applica la deroga alla registrazione della movimentazione, all'atto della prescrizione, il sistema richiede di confermare - selezionando un segno di spunta - l'esatta localizzazione dell'animale per cui si sta emettendo la prescrizione. Il medico veterinario è tenuto a riportare nel **campo Note** dettagliate informazioni circa l'identificazione dell'esatto luogo in cui l'animale è stato oggetto di esame clinico e di prescrizione. **In questi casi, la responsabilità della registrazione del trattamento è condizionata anche dagli accordi scritti intercorsi tra le parti. Se il proprietario, che in quel momento ha l'effettiva responsabilità sull'animale, non registra elettronicamente il trattamento deve trasferire con immediatezza all'operatore tutte le informazioni necessarie per la registrazione elettronica dei trattamenti, nei tempi utili previsti dal d. lgs. 158/2006 e s.m.i.**

Si rammenta che per il supporto all'operatore (o al proprietario) nella registrazione dei trattamenti, il medico veterinario che ha redatto la prescrizione medico-veterinaria non avrà necessità di alcuna associazione nel sistema e/o validazione da parte dei servizi veterinari regionali/provinciali o locali, secondo le specifiche indicazioni impartite.

## Approvvigionamento e impiego di medicinali veterinari

In linea generale, si ribadisce che è vietato somministrare agli animali sostanze farmacologicamente attive se non in forma di medicinali veterinari autorizzati e che l'approvvigionamento di medicinali veterinari deve avvenire esclusivamente attraverso canali ufficiali autorizzati.

Di seguito l'elenco delle disposizioni applicabili in materia di impiego di medicinali veterinari:

- prescrizioni veterinarie [art. 105 del regolamento (UE) 2019/6];
- impiego dei medicinali [art. 106 del regolamento (UE) 2019/6];
- impiego dei medicinali antimicrobici [art. 107 del regolamento (UE) 2019/6];
- impiego di medicinali non previsto dai termini dell'autorizzazione dall'immissione in commercio [artt. 112 e 113 del regolamento (UE) 2019/6];
- tempo di attesa per i medicinali utilizzati in condizioni non previste dai termini dell'autorizzazione dall'immissione in commercio [art. 115 del regolamento (UE) 2019/6].

## Autorizzazione alla tenuta delle scorte

In linea generale, la presenza di equidi appartenenti a diversi proprietari e/o diversi co-proprietari, anche con diverso *status* (destinato o meno alla produzione di alimenti), rende necessaria un'attenta valutazione delle valide motivazioni alla base di un'eventuale richiesta e autorizzazione a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari presso stabilimenti di ricovero collettivo, nonché della gestione e verifica del corretto impiego dei medicinali veterinari in detti stabilimenti.

Alla luce del nuovo quadro giuridico in materia di identificazione e registrazione (sistema I&R), e della consolidata figura dell'operatore anche in BDN, l'autorizzazione alla tenuta delle scorte deve essere assegnata al **numero registrazione/riconoscimento unico** - a seconda dei casi - lasciando invariate le responsabilità dell'operatore già citate e del medico veterinario responsabile della custodia e dell'utilizzazione delle scorte. In particolare, quest'ultimo è responsabile di:

- corretta tenuta delle registrazioni di utilizzo di medicinali veterinari somministrati a equini destinati alla produzione di alimenti;
- scarico mensile dei medicinali veterinari somministrati a equini non destinati alla produzione di alimenti.

L'autorizzazione alla tenuta delle scorte al numero registrazione/riconoscimento unico consente, nel caso specifico, di impiegare tali medicinali veterinari per il trattamento di equini detenuti nello stabilimento, come da informazioni presenti nel sistema informatizzato BDN, seppure appartenenti a proprietari differenti. Il medico veterinario responsabile delle scorte redige un'indicazione terapeutica differente per ciascun proprietario di animale.

Resta inteso, viste le responsabilità condivise tra proprietario e operatore, che anche l'eventuale impiego di medicinale veterinario detenuto in scorta, sia oggetto di accordo tra le parti.

## Rimanenze

Le rimanenze rappresentano il **quantitativo di medicinale veterinario che rimane al termine delle terapie prescritte effettuate mediante flaconi multidose o confezioni multiple ovvero come conseguenza dell'interruzione della terapia prescritta o sopraggiunta modifica di essa**. Esse appartengono al proprietario dell'animale che ha effettivamente richiesto l'intervento del medico veterinario e acquistato il medicinale veterinario. Pertanto, un loro eventuale riutilizzo deve avvenire:

- nel rispetto delle precauzioni per la conservazione del medicinale veterinario;
- nel rispetto del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario;
- dietro specifica indicazione di un medico veterinario;
- previo assenso da parte del/i proprietario/i dell’/gli animale/i per cui è stato prescritto il/i medicinale/i veterinario/i che ha/hanno generato la/e rimanenza/e;
- nel pieno rispetto degli obblighi di registrazione del trattamento, laddove obbligatorio.

Il medico veterinario che ritiene possibile un utilizzo delle rimanenze “cumulative”, sotto la sua diretta responsabilità e nell’assoluto rispetto delle norme citate in materia di identificazione e registrazione degli equini (*status* dell’animale e medicinali veterinari consentiti), redige un’indicazione terapeutica a seguito di associazione alla struttura da parte dell’operatore, se non è già collegato alla prescrizione veterinaria che ha generato la rimanenza “singola”.

Infine, si rimanda alle indicazioni fornite nel RCP e/o foglietto illustrativo in merito allo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo.

### *Status di un equino come destinato alla produzione di alimenti o escluso da tale produzione*

Alla luce del quadro normativo vigente, qualora l’uso di un medicinale non è consentito per un equino destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, **il medico veterinario responsabile del trattamento provvede affinché l’equino – prima della somministrazione di un medicinale, conformemente all’art. 112, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 – sia dichiarato, in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, irreversibilmente non destinato alla produzione di alimenti.**

Qualora un medicinale contenga sostanze considerate essenziali per il trattamento degli equini, o recanti un maggior beneficio clinico rispetto ad altre opzioni terapeutiche disponibili per la specie equina e per le quali il periodo di attesa per la specie equina è di sei mesi [Regolamento (UE) 1950/2006 e successivi atti adottati], **il medico veterinario responsabile del trattamento provvede affinché l’equino – prima della terapia – conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/963, sia dichiarato in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, in un periodo di attesa di sei mesi ai fini della produzione di alimenti, con l’obbligo di aggiornare poi l’informazione inerente la data dell’ultima somministrazione del medicinale.**

Si faccia riferimento anche all’art. 12, commi 4 e 5 del DM 30 settembre 2021.

### *Casistiche*

Vista la particolarità del settore, eventuali casistiche non contemplate nel presente documento, saranno affrontate singolarmente.

### *Schema esemplificativo*

Si allega uno schema esemplificativo per una lettura veloce delle regole collegate alla prescrizione elettronica e alla registrazione dei trattamenti in formato esclusivamente elettronico nel settore degli equidi.

**REGOLE COLLEGATE ALLA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI**

MODALITA' DI TRATTAMENTO EQUIDE	CATEG.	VOCE SISTEMA RICETTA ELETTRONICA	REGOLE	
			MEDICO VETERINARIO	PROPRIETARIO/OPERATORE
a) REV	NON DPA	REV PER PET E EQUIDI NON DPA	NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO
	DPA	REV PER EQUIDI DPA	LA REV ASSOLVE ALL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO (EX PARTE DX)	REGISTRA ELETTRONICAMENTE IL TRATTAMENTO INDICANDO <b>DATA DI INIZIO E FINE TRATTAMENTO ENTRO LE 48 ORE DALL'INIZIO E DALLA FINE DELLO STESSO</b>
			LA REV DEVE ESSERE INTESTATA ALLO STABILIMENTO, ANCHE PER RICOVERO COLLETTIVO	
			DEVE ESSERE REDATTA UNA REV DIFFERENTE PER OGNI PROPRIETARIO DI ANIMALE	
		PUO' ASSISTERE IL PROPRIETARIO/OPERATORE NELLA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	PUO' FARSI ASSISTERE DAL MEDICO VETERINARIO NELLA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	

↓  
**MENU: NUOVA PRESCRIZIONE PER EQUIDI DPA**

b) SCORTA STRUTTURA ZOOTECNICA	NON DPA		NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO
	DPA		RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI ELETTRONICI DI CARICO E SCARICO ( <b>SCARICO MENSILE</b> ) DEI MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI A EQUINI NON DPA	NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE ALLA TENUTA DI SCORTE DI MEDICINALI VETERINARI RILASCIATA DAI SV
			REDIGE INDICAZIONE TERAPEUTICA CHE ASSOLVE ALL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO (EX PARTE DX)	NECESSARIA UN'AUTORIZZAZIONE ALLA TENUTA DI SCORTE DI MEDICINALI VETERINARI RILASCIATA DAI SV
			RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELLE REGISTRAZIONI DI UTILIZZO DI MEDICINALI VETERINARI DELLA SCORTA (STRUTTURA) SOMMINISTRATI A EQUIDI DPA	REGISTRA ELETTRONICAMENTE IL TRATTAMENTO INDICANDO <b>DATA DI INIZIO E FINE TRATTAMENTO ENTRO LE 48 ORE DALL'INIZIO E DALLA FINE DELLO STESSO</b>
		INDICAZIONE TERAPEUTICA PER CIASCUN PROPRIETARIO DI ANIMALE	PUO' FARSI ASSISTERE DAL MEDICO VETERINARIO NELLA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	
		PUO' ASSISTERE IL PROPRIETARIO/OPERATORE NELLA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	PUO' FARSI ASSISTERE DAL MEDICO VETERINARIO NELLA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	

↓  
**MENU: CREA INDICAZIONE TERAPEUTICA PER EQUIDI DPA**



c) SCORTA ZOOIATRICA	NON DPA	NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL TRATTAMENTO RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI ELETTRONICI DI CARICO E SCARICO ( <b>SCARICO MENSILE</b> ) DEI MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI A EQUINI NON DPA DALLA SCORTA ZOOIATRICA	NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO
	DPA	REDIGE INDICAZIONE TERAPEUTICA CHE ASSOLVE ALL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO (EX PARTE DX)	REGISTRA ELETTRONICAMENTE IL TRATTAMENTO INDICANDO <b>DATA DI INZIO E FINE TRATTAMENTO ENTRO LE 48 ORE DALL'INIZIO E DALLA FINE DELLO STESSO</b>
		RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELLE REGISTRAZIONI DI UTILIZZO DI MEDICINALI VETERINARI DELLA SCORTA (PROPRIA) SOMMINISTRATI A EQUIDI DPA	
		OBBLIGO DI SCARICO DEL MEDICINALE IMPIEGATO USATO DALLA SCORTA PROPRIA, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	PUO' FARSI ASSISTERE DAL MEDICO VETERINARIO NELLA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO

↓

**MENU: CREA INDICAZIONE TERAPEUTICA DA SCORTA PROPRIA DEL VETERINARIO PER EQUIDI DPA**


d) SCORTA STRUTTURA NON ZOOTECNICA	NON DPA	NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL TRATTAMENTO RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DEI REGISTRI ELETTRONICI DI CARICO E SCARICO ( <b>SCARICO MENSILE</b> ) DEI MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI A EQUINI NON DPA DALLA SCORTA ZOOIATRICA	NO OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEL TRATTAMENTO
	DPA	REDIGE INDICAZIONE TERAPEUTICA CHE ASSOLVE ALL'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO (EX PARTE DX)	REGISTRA ELETTRONICAMENTE IL TRATTAMENTO INDICANDO <b>DATA DI INZIO E FINE TRATTAMENTO ENTRO LE 48 ORE DALL'INIZIO E DALLA FINE DELLO STESSO</b>
		RESPONSABILE DELLA CORRETTA TENUTA DELLE REGISTRAZIONI DI UTILIZZO DI MEDICINALI VETERINARI DELLA SCORTA (PROPRIA) SOMMINISTRATI A EQUIDI DPA	
		OBBLIGO DI SCARICO DEL MEDICINALE IMPIEGATO USATO DALLA SCORTA STRUTTURA NON ZOOTECNICA, FERMO RESTANDO L'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO	PUO' FARSI ASSISTERE DAL MEDICO VETERINARIO NELLA REGISTRAZIONE ELETTRONICA DEL TRATTAMENTO

↓

**MENU: CREA INDICAZIONE TERAPEUTICA DA SCORTA STRUTTURA NON ZOOTECNICA PER EQUIDI DPA**

<p><b>EQUIDE</b> ☞ Un equino è considerato destinato alla produzione di alimenti (DPA) - vale a dire detenuto allo scopo di produrre alimenti - a meno che non vi sia espressa dichiarazione contraria irreversibile in BDN e nel documento unico di identificazione.</p> <p>- Qualora l'uso di un medicinale non è consentito per un equino DPA, il medico veterinario responsabile del trattamento provvede, <b>prima della terapia</b>, affinché l'animale sia registrato in BDN e nel documento unico di identificazione a vita irreversibilmente come equide NON DPA (non destinato alla produzione di alimenti). Si veda DM 30/09/2021 art.12 - Qualora un medicinale contenente sostanze essenziali sia somministrato a un equino DPA, il medico veterinario responsabile del trattamento provvede, prima della terapia, affinché l'animale sia dichiarato ai fini della produzione di alimenti in un periodo di attesa di 6 mesi in BDN e della sezione II del documento unico di identificazione a vita. Si veda DM 30/09/2021 art.12</p>
<p><b>SCORTA STRUTTURA ZOOTECNICA</b> ☞ Autorizzazione alla tenuta di scorta di medicinali veterinari in impianti in cui si allevano e si custodiscono animali zootecnici inseriti in BDN.</p> <p><b>SCORTA STRUTTURA NON ZOOTECNICA</b> ☞ autorizzazione alla tenuta di scorta di medicinali in impianti di cura degli animali</p> <p><b>SCORTA PROPRIA</b> ☞ autorizzazione alla tenuta di scorta di medicinali veterinari per attività zooiatria del medico veterinario.</p>
<p><b>OPERATORE</b> ☞ Qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche per un periodo limitato, eccetto i veterinari. L'operatore, che non sia il proprietario dell'animale, agisce per conto e con l'accordo del proprietario o di un suo rappresentante e ha responsabilità sulle registrazioni dei trattamenti entro 48 h dalla data di inizio e fine del trattamento. Si rammenta che le movimentazioni degli equidi devono essere registrate in BDN entro un tempo massimo di 7 giorni.</p>
<p><b>STABILIMENTO</b> ☞ Qualsiasi ambiente o luogo dove sono detenuti animali, su base temporaneo o permanente. I RICOVERI COLLETTIVI sono stabilimenti finalizzati al raggruppamento e ricovero di animali appartenenti a diversi proprietari (es: manéggi, centri ippici, ippodromi, scuderie).</p>
<p><b>RIMANENZE</b> ☞ Le rimanenze rappresentano il quantitativo di medicinale veterinario che rimane al termine di terapie prescritte effettuate con flaconi multidose o confezioni multiple ovvero a causa di interruzione della terapia prescritta o per sopraggiunta modifica della stessa. Esse appartengono al proprietario dell'animale. Il medico veterinario che ritiene possibile l'utilizzo delle rimanenze, redige un'indicazione terapeutica a seguito di associazione alla struttura da parte dell'operatore, qualora non già collegato alla prescrizione veterinaria che ha generato la rimanenza. L'utilizzo delle rimanenze deve rispettare le condizioni di cui al documento "Procedure operative".</p>

SCHEMA DI FLUSSO - TRATTAMENTI EQUIDI DPA DA PARTE DEL VETERINARIO (WEB)



**SCHEMA DI FLUSSO - TRATTAMENTI EQUIDI DPA DA PARTE DEL VETERINARIO**

**APP (A PARTIRE DALLA VERSIONE 3.0.4)**

